

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

88.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484);		Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie (3209):	
RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143);		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	8, 9, 11, 12
D'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche in materia di imposte e donazioni (3727):		ALPINI RENATO	12
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	3, 7	ANTONI VARESE	11
ANTONI VARESE	8	BELLOCCHIO ANTONIO	8, 9
RIZ ROLAND	7	DA MOMMIO GIORGIO, <i>Relatore</i>	8, 9, 11
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	7	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	11
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	7	USELLINI MARIO	11
		VISCO VINCENZO	12

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	12, 16
BELLOCCHIO ed altri: Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungi- mento del limite di età per il colloca- mento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (3949):		DA MOMMIO GIORGIO	14
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	12, 13, 14 15, 16	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	13
ALPINI RENATO	14, 15, 16	SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	16
BELLOCCHIO ANTONIO	13, 15	USELLINI MARIO	14
		Votazione segreta:	
		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	16

La seduta comincia alle 9,30.

VARESE ANTONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni (3484), della proposta di legge Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143) e della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni », della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rubinacci ed altri: « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni » e della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni ».

Prima di proseguire l'esame dei provvedimenti, ricordo che nella seduta del 7 maggio si è conclusa la discussione sulle linee generali, con le repliche del relatore e del Governo, mentre nella seduta dell'11 giugno è stato assunto quale testo base per la discussione il disegno di legge n. 3484 e si è poi passati all'esame degli articoli ed alla votazione, in linea di

principio, di emendamenti comportanti onere trasmessi alla V Commissione per il prescritto parere.

La Commissione bilancio ci ha fatto pervenire, in data 30 settembre, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti a condizione che il comma 1 dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

“ All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 215 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento 'Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni' e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento 'Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria' ”.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3484 già assunto come testo base.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati ulteriori emendamenti rispetto a quelli già respinti o ritirati nella seduta dell'11 giugno, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato nuovamente lettura.

ART. 1.

La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60 ...	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120 ...	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200 ...	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400 ...	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800 ...	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500 ...	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000 ...	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

(È approvato).

ART. 2.

Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire duecentomilioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotto del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lette-

ra d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ».

Ricordo che, nella seduta dell'11 giugno 1986, la nostra Commissione aveva approvato, in linea di principio, i seguenti emendamenti e subemendamenti:

del Governo:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

“ ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore di agricoltori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 ” ».

3. 5.

All'emendamento sostitutivo dell'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è apportata la seguente modificazione:

dopo le parole: « le costruzioni rurali » *aggiungere le parole:* « anche se non insistenti sul fondo ».

0. 3. 5. 2.

dei deputati Bianchi di Lavagna, Laganà, Nucci Mauro e Ravasio:

All'emendamento 3. 5, aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per

l'imposta relativa agli immobili, o parti di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività ».

0. 3. 5. 1.

Visco:

ART. 3-bis.

Il limite di 10 milioni di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni.

Il limite di 500 mila lire di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto è elevato a 2 milioni.

Il limite di 50 milioni di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto è elevato a 100 milioni.

Il limite di 15 milioni di cui all'articolo 36 terzo comma del suddetto decreto è elevato a 50 milioni ».

3. 0. 4.

Su tali proposte di modifica la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 5. 2, cui è favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 3. 5. 1, cui sono favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 4, cui sono favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1986 ed in lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Da Mommio, e il Governo, hanno presentato, in testi identici, il seguente emendamento che formalizza le clausole espresse nel parere della V Commissione:

All'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 215 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che, nella seduta dell'11 giugno 1986, la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento del Governo:

Nel primo comma dell'articolo 5 aggiungere il seguente periodo:

« Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato ».

5. 5.

Su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5, cui è favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Riz ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che in base all'articolo 25 della legge n. 10 del 1959 nella successione di un maso chiuso il Pretore determina il prezzo di assunzione in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile domenicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria provinciale,

considerato che il maso chiuso costituisce *ex lege* una minima unità culturale a' sensi dell'ordinamento civile dello Stato che esso è indivisibile e che l'assuntore di un maso chiuso non può cederlo a terzi per la durata di anni 10 dalla data di assunzione;

impegna il Governo

ad attenersi nella determinazione delle imposte sulle successioni e donazioni agli stessi criteri di valutazione ai quali è tenuta l'Autorità giudiziaria nella determinazione del valore di assunzione di un maso chiuso ».

0/3484/1/6

ROLAND RIZ. Signor presidente, come è noto il maso chiuso e la minima unità culturale prevista dall'ordinamento civile dello Stato; nel caso di sua assunzione, la determinazione del prezzo è stabilita dall'articolo 25 della legge n. 10 del 1959 che prevede sia il pretore a determinarlo mediante applicazione al reddito imponibile domenicale di coefficienti stabiliti dalla commissione censuaria provinciale.

Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di attenersi alla normativa citata anche per le imposte sulle successioni e donazioni relative al maso chiuso. Ricordo che nella nostra regione la determinazione del prezzo è stabilita in base a criteri dettati dalla legge.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ordine del giorno.

Colgo l'occasione per segnalare che tutta la materia delle imposte sulle successioni e donazioni, in futuro, sarà legata ad automatismi analoghi a quelli attualmente in vigore per l'imposta di registro. Devo, però, aggiungere che la Commissione dei trenta è attualmente bloccata, quindi non vengono approvati neppure i testi unici per la determinazione dei valori mediante coefficienti.

Per questo motivo ritengo che l'ordine del giorno verrà « assorbito » dal nuovo meccanismo di determinazione del valore.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, insiste per la votazione ?

ROLAND RIZ. Signor presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, onorevoli colleghi, esprimo la soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana per la conclusione della discussione del disegno di legge che modifica il regime delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Desidero, inoltre, sottolineare al Governo la necessità di regolamentare, anche per tali imposte, il sistema di accertamento dei valori dei beni immobili. Come ricordava il ministro, una disciplina analoga è già stata introdotta per gli accertamenti relativi ai cespiti sottoposti all'imposta di registro; tale meccanismo ha, infatti, evitato un asprissimo contenzioso ed ha introdotto una chiara disciplina sia per gli adempimenti propri del dichiarante, sia per quelli che fanno capo all'Amministrazione.

È necessario che il Governo adotti strumenti idonei ad introdurre il meccanismo automatico anche per l'imposta sulle successioni e donazioni. Mi chiedo se ciò non sia possibile con la semplice adozione di provvedimenti amministrativi, dato che si tratta di accertamenti di valore. Non dico che l'Amministrazione debba applicare *sic et simpliciter* quegli

stessi coefficienti, ma in sede di accertamento potrebbe utilizzarli *de facto*. Si tratterebbe di un atto proprio della discrezionalità del Governo.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sull'intero provvedimento, invito il Governo a diramare, nel più breve tempo possibile, le disposizioni necessarie alla soluzione del problema.

VARESE ANTONI. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. Ciò significa che complessivamente esprimiamo un giudizio positivo sul contenuto e sul merito dello stesso che, come è noto, era atteso da tempo per permettere l'eliminazione di eccessi di prelievi fiscali che si erano andati consolidando nel tempo.

Tengo però a precisare che non tutte le soluzioni adottate ci convincono e anzi su alcune di esse permane la nostra perplessità, anche se nel nostro atteggiamento è prevalsa la valutazione secondo cui sarebbe stato del tutto inopportuno giungere ad un ulteriore scontro che avrebbe avuto la sola conseguenza di ritardare l'approvazione del provvedimento in discussione.

Ricordo che il gruppo comunista ha presentato un emendamento sui criteri automatici di valutazione dei beni della massa attiva, analogo ad altra proposta presentata in sede di formulazione del testo unico per l'imposta di registro, che il ministro non ha accolto nella stesura definitiva. Se dunque nella nostra scelta ha prevalso una ragione di carattere politico per ciò che concerne il provvedimento, resta il fatto che la scelta del Governo di operare attraverso i coefficienti catastali impone l'esigenza di una verifica e di un accertamento degli stessi, perché essi meglio corrispondano alla realtà, al fine di evitare che ci si ritrovi in una situazione, se non analoga a quella che si è cercato di superare, comunque non rispondente ai criteri di valore reale dei beni a cui abbiamo ritenuto giusto riferirci.

Invito il Governo a provvedere affinché gli accertamenti per le tre imposte collegate (registro, INVIM e successioni) avvenga con i medesimi criteri.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie (3209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie ».

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Nel fare il punto sullo stato della discussione, ricordo che — come risulta dal resoconto stenografico — nella seduta del 25 giugno si è proceduto alla chiusura della discussione sulle linee generali, cui sono seguiti una dichiarazione del ministro ed altri interventi sulla materia.

Propongo si costituisca un Comitato ristretto per l'esame delle questioni emerse nella seduta del 25 giugno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se è vero che a pagina 6 del resoconto stenografico del 25 giugno risulta la dichiarazione formale di chiusura della discussione sulle linee generali, è pur vero che di fatto essa è stata riaperta. Leggo, infatti, a pagina 13 dello stesso resoconto, alcune dichiarazioni del presidente, che sono del seguente tenore:

« Dopo che i rappresentanti dei diversi gruppi si sono espressi, penso si possa dire senz'altro, che è emersa nel dibattito una netta differenza di valutazioni sulla questione sollevata dagli onorevoli Antoni e Bellocchio, cioè se il disegno di legge in esame investa o meno direttamente la più ampia materia del contenzioso ».

« Mi rivolgo dunque al ministro per chiedergli se in tale condizione non ritenga che, per il fatto stesso che su un problema così delicato si sia registrata una tale differenza di valutazioni, sia opportuno non giungere oggi ad una decisione su questo problema, e che si debba invece procedere ad una pausa di riflessione che consenta, attraverso un rinvio, di sciogliere questo nodo. Ciò tanto più che all'ordine del giorno della seduta odierna, in sede referente, abbiamo le proposte di legge sul contenzioso, per le quali potrebbe essere svolta la relazione ».

È poi seguito un intervento del ministro, il quale al termine così si è espresso: « Prendo atto della proposta di rinvio e la accetto, dichiarandomi disposto sin d'ora ad esaminare anche il problema della composizione delle Commissioni tributarie anche in relazione ad inconvenienti sottolineati e denunciati in qualche caso davanti alla stessa autorità giudiziaria ».

In sostanza tutto l'andamento del dibattito sta a dimostrare la riapertura della discussione. Mi domando, pertanto, a che cosa giovi trincerarsi dietro tale questione, quando vi è la possibilità di affrontare e risolvere il problema.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Preciso che non vi è — almento da parte del relatore — alcun desiderio di chiusura, dal momento che la proposta di costituzione di un Comitato ristretto significa riapertura sostanziale della discussione, tenuto conto che sono emerse alcune chiare difficoltà a procedere in questa sede nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Dopo un più attento esame del resoconto stenografico, e dopo i chiarimenti forniti dagli onorevoli Bellocchio ed Antoni, devo dire che effettivamente la discussione generale era stata riaperta ed in seguito la Commissione aveva concordato un rinvio per una opportuna pausa di riflessione (pagina 14 del resoconto stenografico).

Poiché non credo sia desiderio di nessuno soffocare una discussione sulle linee generali di un importante provvedimento, ritengo opportuno concedere la possibilità, a chi lo desideri, di intervenire.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione svoltasi il 25 giugno 1986, dalla relazione del collega Da Mommio ho tratto il convincimento che lo strumento legislativo in discussione non sia congeniale ad ottenere il risultato di una giurisdizione più celere.

Non entrerò nel merito del problema del contenzioso tributario, né mi intratterò in questa sede sul problema della istituzione o meno del magistrato fiscale (anche se devo rilevare, onorevole da Mommio, che presso le commissioni tributarie vi sono oltre mille magistrati che svolgono incarichi di varia natura).

Nel merito dell'articolato, desidero affrontare le anomalie che il provvedimento evita di trattare senza sanare, quindi, la grave situazione.

Di che cosa soffrono le commissioni tributarie?

In primo luogo risentono di un vizio di origine soprattutto per la loro ibrida composizione. Vi sono poi il meccanismo delle segnalazioni delle relative nomine; la sottrazione del tempo ai magistrati allontanati dai loro normali compiti giudiziari; il problema dei compensi; quello della loro « sfumata » identificazione; quello di lacune nel corso della fase procedurale e, infine, quello della insufficienza del personale di segreteria, che ha assunto in questi ultimi tempi nuovi ed importanti compiti a livello di cancelleria.

Aggiungo che in dodici anni il contenzioso tributario ha subito un incremento superiore ad ogni previsione, sia per la scarsa chiarezza delle leggi emanate, che ha determinato notevoli problemi interpretativi, sia per un'interpretazione restrittiva degli uffici in ordine a leggi per la definizione agevolata delle pendenze tributarie (ILOR, indennità di buona uscita, eccetera).

Siamo in presenza di un arretrato di oltre 2 milioni di ricorsi; la lentezza non fa che agevolare il contribuente disonesto, che intende ritardare il più possibile il pagamento.

Ma vi sono altri due difetti: la composizione delle segreterie è effettuata utilizzando personale sottratto agli uffici fiscali: tali dipendenti, infatti, vengono distaccati presso le commissioni tributarie con provvedimento *ad hoc*. Manca quindi, una preparazione specifica per lo svolgimento delle mansioni di segreteria dirette proprio al contenzioso.

Tralascio i problemi di natura costituzionale, per porre in rilievo quello della composizione degli organi giudicanti, composti da persone che, per professione, svolgono altre attività. Per cui accade (ma non deve accadere) che in uno Stato di diritto si debba attendere per anni una decisione solo perché il collegio non è in grado di riunirsi frequentemente.

È mio personale convincimento che, se si vuole giungere ad avere dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, si deve tenere conto di una serie di questioni di costituzionalità, così come sono state sollevate da alcune ordinanze di rinvio effettuate da commissioni di primo grado di alcune città italiane per eccezioni di costituzionalità degli articoli 13 (primo, secondo, terzo e quarto comma) e 13-bis dei decreti del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 e n. 739 del 1981 in relazione agli articoli 108, secondo comma, e 110 della Costituzione. Ci sarebbe molto da dire su tali delicate questioni, ma rimando alle ordinanze di rinvio per un ulteriore approfondimento.

Vorrei ora leggere una lettera pubblicata dal *Corriere della Sera* l'11 luglio 1986. Il titolo è: « Che cosa accade in commissione tributaria »; la lettera è del seguente tenore: « ... Mi trovavo nell'ufficio di segreteria della commissione tributaria della quale faccio parte quando è entrato un funzionario dell'Amministrazione finanziaria che, non di rado, partecipa alle udienze della commissione tributaria per rappresentare e difendere (si

fa per dire!) il « suo » ufficio e che, anche se imbarazzato per la mia impreveduta presenza, ha depositato, per conto di suoi clienti o amici, un ricorso contro un avviso di accertamento emesso dal suo stesso ufficio. Rimasto solo con il segretario non ho potuto non manifestare la mia sorpresa ed il mio sconcerto, ma il segretario il quale, a suo dire, non si scandalizza più di nulla, mi ha detto che altri funzionari dello stesso ufficio si comportano ... nello stesso modo ».

La maggiore pecca della normativa vigente risiede nel solo accertamento di un titolo di studio (non accademico) per la nomina a giudice tributario.

Altro male è rappresentato dall'attuale struttura del contenzioso tributario articolato in quattro gradi.

Il disegno di legge, così come è strutturato, è decisamente in contrasto con gli orientamenti sindacali in materia di personale e di salario accessorio (al Senato si sta istituendo la nona qualifica funzionale). Lo stesso dicasi per gli incentivi previsti che debbono essere legati ad obiettivi da conseguire sulla base di programmi finalizzati anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli *standards* di rendimento di ciascuna unità operativa.

Per il 1985 la procedura è stata vanificata, in quanto le organizzazioni sindacali sono state convocate per la contrattazione la prima volta nel marzo 1986, a tredici mesi dalla conversione in legge del decreto-legge cosiddetto Visentini-ter.

Per il 1986 si è andati ugualmente ad una erogazione « a pioggia » non rispondente né alle finalità dettate dal Parlamento, né tanto meno alle necessità di efficienza e di efficacia nell'azione amministrativa in relazione al conclamato obiettivo del recupero dell'evasione fiscale; non viene indicato nemmeno quando, come e con quali strumenti si intenda uscire dallo stato di degrado.

Non è possibile, signor ministro — glielo ripeterò con dovizia di particolari quando discuteremo del decreto sulla tassazione dei titoli pubblici — che lei non solo non riesca, ma non cerchi neanche

di elevare il livello di efficienza nell'Amministrazione finanziaria. Dovendo, quindi, fare i conti con una bassa probabilità di individuazione e punizione degli evasori, si ritiene di poter risolvere il problema elevando le pene e « generalizzandole » (è il caso di omesso o ritardato pagamento).

Noi proponiamo di continuare la discussione, in sede referente, delle proposte di modifica del contenzioso tributario. Si tratterebbe di svolgere una stringata discussione sulle linee generali per andare poi alla costituzione di un comitato ristretto ed esaminare insieme gli effetti di un intervento legislativo quale quello predisposto; noi pensiamo che essi sarebbero di ben scarso rilievo ove solo si consideri che nonostante il previsto aumento del personale, l'attività delle commissioni non verrebbe minimamente intensificata, come si evince facilmente dalla stessa relazione al disegno di legge. Non si prevede un sufficiente numero di sedute per ogni sezione, comunque nemmeno per l'attuale situazione che registra una media inferiore alla periodicità settimanale.

Abbiamo anche il dovere di procedere all'audizione delle organizzazioni sindacali del personale del Ministero delle finanze per conoscere il loro parere in merito.

In conclusione, sono d'accordo con il relatore sull'utilità di un confronto diretto con il Governo in sede di comitato ristretto da istituire subito.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Confermo la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

VARESE ANTONI. Nel dichiararmi d'accordo con quanto detto dall'onorevole Bellocchio osservo che, prima di procedere alla costituzione del Comitato ristretto per il provvedimento n. 3209, occorre proseguire l'esame già iniziato in sede referente sulle proposte di legge di riforma del contenzioso, su cui il collega Usellini ha già svolto la sua relazione. La Commissione, peraltro, si è impegnata

alla trattazione parallela dei provvedimenti.

Ho già chiarito la questione in sede di discussione generale: una delle proposte prevede che il servizio di segreteria del nuovo contenzioso tributario sia affidato alle cancellerie del tribunale. Ritengo che il nodo possa essere sciolto anche con l'ausilio di eventuali audizioni.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Già in sede di discussione generale si era convenuto sul parallelo esame del disegno di legge e delle proposte di riforma, che hanno una evidente interconnessione tra loro. Abbiamo accettato che il presente provvedimento venisse posto all'ordine del giorno per permetterne l'approvazione prima dell'inizio della sessione di bilancio. Per tale ragione ritengo che si possa ora pervenire alla costituzione di un Comitato ristretto, che non contrasta con il contemporaneo esame di due provvedimenti in sedi diverse. Si tratta di un problema formale, dal momento che, dopo l'esame del Comitato ristretto, si può sostanzialmente procedere nella discussione dei suddetti provvedimenti.

MARIO USELLINI. Mi associo alle considerazioni dei colleghi ed esprimo la mia personale valutazione di consenso per ciò che concerne il mantenimento della parallela trattazione di questo provvedimento e degli altri relativi al contenzioso tributario, che potrebbe trasformarsi anche in formale abbinamento, nell'ipotesi di revoca della sede legislativa per il provvedimento n. 3209.

Ricordo infatti che era stata avanzata anche l'ipotesi di formulare eventualmente una sorta di testo unificato. Ciò anche sulla base di dichiarazioni dello stesso ministro, il quale aveva indicato la volontà di recepire esigenze ed istanze contenute nei provvedimenti proposti autonomamente dal Parlamento.

PRESIDENTE. Preciso che nessun gruppo ha sollevato problemi formali relativi alla possibilità di revoca della sede

legislativa. Devo solo avvertire che una soluzione di abbinamento formale non è, allo stato, possibile per la diversità di sedi.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Ricordo che, sulla questione dell'abbinamento, al di là degli impedimenti formali, il relatore ed il Governo avevano già manifestato avviso contrario, data la diversa natura, nella sostanza e nella forma, dei provvedimenti.

RENATO ALPINI. Sono favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, cui farò pervenire memorie, elaborate con alcuni funzionari dell'Umbria, relative al funzionamento delle Commissioni tributarie.

VINCENZO VISCO. Ritengo opportuno costituire un comitato ristretto. Al nostro esame abbiamo un disegno di legge limitato, in omaggio alla teoria dei « piccoli passi » che il ministro delle finanze predilige.

Nessuno può negare che l'aspetto più delicato del contenzioso, dove si creano maggiori problemi, è proprio quello delle segreterie.

Il ministro ha avuto modo di dichiarare in articoli di stampa che per quanto riguarda l'Amministrazione finanziaria esistono provvedimenti che, in qualche modo, si sono arenati in Parlamento.

Per questo motivo ritengo sia opportuno che il disegno di legge oggi al nostro esame venga approvato perché credo non sia incompatibile con la riforma più generale che i maggiori gruppi politici propongono. Esiste un dissenso tra la maggioranza e le opposizioni sull'assetto definitivo del sistema del contenzioso; esistono delle proposte che ambiscono a modificarlo drasticamente, ma su questo non sembra che il ministro concordi. In questo senso, ritengo sia assolutamente importante che contemporaneamente ai lavori del comitato ristretto venga portato avanti quello in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare: in quella sede, eventualmente, vi potrà essere il

confronto tra Parlamento e Governo al fine di verificare i vari punti di vista.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che tutti i gruppi concordano sull'opportunità di procedere ad una discussione « parallela ».

Oltre ad una questione formale, vi è un problema sostanziale: si propone da più parti la costituzione di un comitato ristretto per la discussione del disegno di legge sulle segreterie, mentre per quanto riguarda le proposte di legge di riforma siamo ancora in sede di discussione sulle linee generali.

A questo punto, dato che è competenza dell'ufficio di presidenza della Commissione stabilire il calendario dei lavori per l'eventuale costituzione di un comitato ristretto, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri: Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza (3949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Bellocchio, Contu, Serrentino, Da Mommio, Cuojati, Visco, Colucci, Pollice, Antoni e Brina: « Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza ».

L'onorevole Contu ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE CONTU, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in oggetto mira sostanzialmente a colmare le vacanze organiche dei sottuffi-

ciali e militari di truppa della Guardia di finanza, prevedendo il richiamo in servizio temporaneo di detto personale in possesso di particolari requisiti.

Tale modulo di alimentazione, oltre a consentire l'utilizzazione di militari particolarmente idonei ad assicurare un migliore perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo, risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, in quanto evita si sostengano ulteriori costi per il reclutamento del personale occorrente, compreso l'addestramento.

Disponendo, inoltre, che il ministro delle finanze possa richiamare in servizio temporaneo il suindicato personale fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, si tiene nella debita considerazione, da un lato, l'attuale tendenza del comparto del pubblico impiego ad elevare a 65 anni l'età per la cessazione dal servizio dei propri dipendenti e, dall'altro, la circostanza, che la disposizione è già prevista per il personale della Polizia di Stato, dalla cessazione dal servizio effettivo al compimento del sessantunesimo anno di età.

Per quanto concerne, infine, l'onere scaturente dall'attuazione del provvedimento in esame, è da evidenziare che lo stesso è di modesta entità, atteso che il personale interessato al provvedimento stesso è quantificabile, per il 1987, in circa 400 unità.

Per questi motivi raccomando l'approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare i rappresentanti di tutti i gruppi che hanno aderito alla presentazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

Vorrei dire subito che sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore che ringrazio per aver espresso parere favorevole all'impostazione del provvedimento.

Vorrei aggiungere qualche considerazione per spiegare il senso della proposta di legge.

In primo luogo si tratta di introdurre un fattore di giustizia: i corpi di polizia, gli appuntati dei carabinieri e del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, infatti, possono essere tratti in servizio, a domanda, sino al sessantesimo anno di età.

La legge n. 192 del 1981 colloca al cinquantaseiesimo anno di età i graduati e i militari di truppa per il congedo illimitato, ma, non sussistendo *vacatio* in organico, essi non hanno usufruito della possibilità di essere tratti in servizio.

Sino al 31 dicembre 1985, per gli appuntati collocati in congedo per età dal 28 aprile 1980 al 31 dicembre 1984 vi è stato il richiamo in virtù di un'apposita disposizione di legge (articolo 20 della legge n. 146 del 1980) che, avendo carattere temporaneo, ha già esaurito la sua efficacia.

In base all'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (disposizione di carattere permanente), è possibile il richiamo in servizio dei sottufficiali fino al 31 maggio 1987 (contingente mare) e fino al 31 maggio 1988 (contingente ordinario) per soddisfare le esigenze di ripianare le vacanze organiche esistenti nel ruolo di tale categoria di militari.

Sono queste le ragioni di equità che, intrecciate con altre situazioni, prefigurano un sistema di alimentazione del personale che fa risparmiare risorse all'erario in quanto usufruendo di personale già preparato, si evitano i costi per la formazione e l'aggiornamento.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole alla proposta di legge che stiamo qui discutendo e che, tra l'altro, produce due effetti. Il primo è quello relativo alla perequazione tra i vari corpi di polizia dal punto di vista dell'età pensionabile, portando a soluzione un problema che altrimenti potrebbe determinare una discrepanza di trattamento, di cui non si vede una particolare motiva-

zione né una giustificazione, soprattutto tenendo presente il fatto che le funzioni della guardia di finanza richiedono esperienza, preparazione e formazione, elementi questi che in qualche caso vanno privilegiati rispetto alla problematica connessa all'età. Il secondo effetto riguarda la possibilità di utilizzare capacità ed esperienze esistenti nel paese.

L'intero provvedimento può essere considerato importante in un momento di particolare impegno nella lotta all'evasione fiscale e in un periodo in cui sempre più cresce la difficoltà tecnica nell'espletamento di questa funzione. Da qui l'importanza di utilizzare l'esperienza già esistente, mettendo a frutto un patrimonio che l'amministrazione finanziaria ha già a disposizione, mentre nel frattempo si formano le nuove generazioni che, rispetto a quelle precedenti, dovranno avere un tipo di formazione tecnica più sofisticata ed adeguata ai tempi, meno poliziesca e più tecnico-intellettuale per ciò che concerne la problematica finanziaria ed economica, capace di meglio comprendere, in generale, il comportamento degli operatori economici.

Si tratta, in un certo senso, di richiedere un salto di qualità alla guardia di finanza e, in generale, all'amministrazione nell'accertamento e nella vigilanza, tenendo presente che i tempi sono cambiati, come pure le procedure economiche. Da ciò la necessità di un adeguamento nella formazione del personale.

GIORGIO DA MOMMIO. Il gruppo repubblicano esprime parere favorevole al provvedimento in oggetto, pur nella convinzione che, entro breve termine, bisognerà intervenire su tutto ciò che riguarda la guardia di finanza. Riteniamo infatti che questo provvedimento sia necessario, ma che si debba affrontare l'intera problematica. Ho infatti, avuto modo di rilevare che, per esempio, l'appuntato della guardia di finanza è equiparato al caporal-maggiore che svolge servizio di leva. Questo mi sembra davvero sproporzionato, tenuto conto della diversità dell'impiego del personale della guardia di

finanza, che svolge indagini particolari, contattando esperti in economia e commercialisti.

Si rileva pertanto la necessità di una revisione sostanziale sia dal punto di vista economico, sia da quello dell'ordinamento e del regolamento del corpo, al fine di consentire agli appartenenti alla guardia di finanza di operare con tranquillità di assolvere agli alti compiti cui sono chiamati, così come avviene nei paesi più moderni ed evoluti.

L'approvazione di questo provvedimento ci consente di dare un'ulteriore spinta alla lotta all'evasione fiscale e, soprattutto, suona come raccomandazione per la soluzione di tutte le questioni concernenti la guardia di finanza.

PRESIDENTE. Il mio intervento ha carattere personale: non mi sembra, infatti, che sia stato fissato il numero massimo di personale che può essere richiamato in servizio. Una specificazione in tal senso è fondamentale, in particolare per la valutazione in termini di copertura di spesa.

FELICE CONTU, *Relatore*. Si tratta di quattrocento unità.

MARIO USELLINI. Sono favorevole al provvedimento in discussione e quindi all'iniziativa, che ritengo utile all'attività della guardia di finanza.

Preannuncio però, previo consenso dei proponenti, la presentazione di alcuni emendamenti su una questione di stretta attinenza alla guardia di finanza. Mi riferisco agli aspetti organizzativi interni del corpo.

RENATO ALPINI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sulla proposta di legge al nostro esame, voglio ricordare che già qualche tempo fa il mio gruppo politico ha sollevato tale problema, presentando alcune interrogazioni in materia, addirittura, una mozione, a cui rispose proprio il ministro Visentini.

Il presente provvedimento richiede — a mio avviso — alcune modifiche che tengano conto dei compiti che continuamente si presentano e delle esigenze nuove degli appartenenti alla guardia di finanza.

Infine vorrei chiedere ai colleghi di consentirmi di apporre la mia firma alla proposta di legge in discussione. Ritengo infatti che sarebbe questione di una certa etica — per così dire — di collaborazione tra i vari gruppi parlamentari il fatto di consentire che una proposta di legge, presentata da un qualsiasi gruppo, possa ricevere la firma anche di esponenti di altri gruppi, che concordano sull'impostazione e le prospettive del progetto formulato. Qui siamo tutti parlamentari rappresentanti del popolo: io non sto in quest'aula a rappresentare una fazione, ma l'intero contesto della collettività nazionale.

Qualora non mi fosse consentito di includere il mio nome tra i presentatori della proposta di legge, in giornata presenterò un mio particolare progetto di legge: anche se vorrei evitare questa procedura, che intralocerebbe l'iter del provvedimento in discussione. Mi auguro tuttavia che i colleghi non abbiano obiezioni ad inserire il mio nome tra i firmatari della proposta di legge, tenendo presente che su problemi quali quelli in discussione mi sono sempre dimostrato aperto, corretto e responsabile, intervenendo in varie sedi.

PRESIDENTE. Sotto il profilo procedurale, onorevole Alpini, non è possibile in sede di Commissione l'aggiunta del suo nome a quello dei presentatori della proposta di legge, il documento è infatti stampato ed ha iniziato il proprio iter.

RENATO ALPINI. Penso che sia possibile; signor presidente, se la Commissione, all'unanimità, decide in tal senso: questa è un'assemblea di carattere legislativo, e sarebbe ridicolo che una norma

regolamentare si opponesse ad un pronunciamento della Commissione.

PRESIDENTE. A me sembra che nella sostanza, onorevole Alpini, lei abbia rivendicato che, insieme al suo gruppo, aveva già preso una iniziativa in questo senso, e che la proposta di legge che è stata poi formalizzata ha la stessa impostazione che ella aveva proposto: ritengo che con questa dichiarazione il risultato che lei persegue sia raggiunto, e perciò non credo che si debba farne una questione formale.

RENATO ALPINI. Signor presidente, questa è la mia prima legislatura da deputato: ho lavorato una vita, e credo con serietà, come sto facendo in Parlamento. Tuttavia, dopo il suo intervento, devo lamentare che nell'anno di grazia 1986, nei confronti del mio gruppo politico, esiste ancora quell'ostracismo, quell'atteggiamento di discriminazione che in un Parlamento che si rispetta non ci dovrebbero essere tra i vari gruppi politici, tutti ugualmente investiti del mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Spero che lei non si riferisca alle osservazioni che ho testè formulato, che sono di carattere puramente regolamentare. Sarei molto dolente se il suo intervento volesse essere una presa di posizione rispetto al mio sommo e garbato invito a non insistere su una linea che non ha in Commissione sbocchi procedurali. Da parte di questa presidenza, onorevole Alpini, non c'era alcuna finalità di discriminazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, il regolamento dà la possibilità al collega Alpini di apporre la propria firma alla nostra proposta di legge, ma solo rivolgendosi al Servizio Assemblea e comunicando questa sua intenzione. Questo non sarebbe possibile se noi, come firmatari della proposta di legge, ci opponessimo: ma noi non abbiamo alcun motivo

per farlo. Come ella ha già rilevato questa procedura non può avere sbocchi in sede di Commissione.

RENATO ALPINI. Preannuncio, allora, che comunicherò al Servizio Assemblea l'apposizione della mia firma all'iniziativa dei colleghi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELICE CONTU, *Relatore*. I colleghi intervenuti hanno manifestato un generale consenso sulla proposta di legge in discussione: ci sono state tuttavia alcune osservazioni, di cui potremmo tener conto in sede di discussione degli articoli, ed anzi alcuni colleghi hanno preannunciato degli emendamenti, che ritengo potranno essere esaminati con la massima apertura ed attenzione al momento opportuno.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge e si riserva di valutare gli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. In mancanza dei pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, il seguito della discussione per l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » (3484):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 3143 e n. 3727.

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Contu, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Minervini, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Triva, Umidi Sala, Usellini e Visco.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO